

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri	Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale	Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo	Membro designato dal Conciliatore Bancario
- Avv. Roberto Manzione	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 20 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 22 gennaio 2010 il cliente, per il tramite del legale, contestava all'intermediario l'avvenuta segnalazione presso la CRIF del proprio nominativo per il ritardo nel pagamento di due rate di un finanziamento concesso l'8.3.2005, di durata quinquennale (scadenza 8.3.2010).

In particolare chiedeva la rettifica e/o cancellazione della segnalazione, ritenuta illegittima in quanto effettuata in relazione ad un finanziamento in regolare ammortamento e non preceduta dal preavviso di segnalazione ex art. 4 comma 7 del Codice Deontologico in materia di informazioni creditizie.

Il ricorrente, per il tramite del legale, ha rinnovato le contestazioni e le richieste già esposte in sede di reclamo fornendo elementi documentali volti a comprovare, a suo dire, il regolare pagamento delle rate del finanziamento, articolato in n. 60 rate da € 168,00 ciascuna.

La resistente ha ribadito la legittimità della segnalazione effettuata in CRIF sia con riferimento ai presupposti che alle modalità osservate.

Riassumendo i fatti in contestazione, l'intermediario ha preliminarmente precisato e attestato che nel corso del rapporto di credito si sono più volte registrati ritardi nel pagamento delle rate. In particolare, la Banca ha sollecitato il pagamento con preavviso di segnalazione in CRIF in relazione al ritardo nel pagamento delle rate in scadenza l'8.7.2006, l'8.10.2007, l'8.6.2008 ed ha allegato il dettaglio delle rate pagate con ritardo, che evidenzia nel complesso n. 17 rate in mora che oscilla da pochi giorni a due mesi circa (in particolare, risultando un sistematico ritardo nei pagamenti tra i mesi di giugno e ottobre 2008).

Avrebbe altresì provveduto a trasmettere al debitore il sollecito di pagamento al verificarsi di ogni ritardo, con accluso il previsto preavviso di segnalazione in CRIF nel caso di perdurante inadempimento. La predetta comunicazione, *“sul presupposto che la...normativa non richiede l'invio delle comunicazioni tramite lettera raccomandata”*, è stata curata *“per posta ordinaria al consueto indirizzo del cliente”*.

Ciò posto, l'istituto di credito, *“pur avendo presente la decisione assunta dall'ABF in relazione al ricorso n. 95/10 del 3 marzo 2010”*, ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il cliente ha chiesto l'*“accertamento del diritto alla cancellazione o rettifica della segnalazione di cattivo pagatore”*.

Dal prospetto CRIF non è possibile risalire alla data di avvio della segnalazione; ciò nonostante il Collegio ritiene di potere valutare il merito della vicenda stante l'attualità della segnalazione. Ciò posto, per le rate a scadere successivamente all'1.1.2007 (*dies a quo* della competenza temporale dell'ABF) la banca ha fornito la prova della sussistenza della condizione richiesta per la corretta iscrizione in CRIF costituita dal tardivo pagamento di due rate consecutive.

Sotto il profilo relativo all'invio del preavviso di iscrizione, che di per sé non è destinato ad incidere sulla sussistenza - qui sicuramente ricorrente - dei presupposti della fondatezza della segnalazione, si deve rilevare che, per ammissione dello stesso Istituto resistente, il cd. *“preavviso di segnalazione”* è stato sì trasmesso al debitore, ma solo tramite posta ordinaria. Sebbene l'art. 4, comma 7 del codice deontologico non preveda testualmente l'invio dell'avviso mediante raccomandata, deve ritenersi, in effetti, che, affinché esso assolva allo scopo garantistico per il debitore di informativa preventiva, sia necessaria una trasmissione curata secondo formalità tali da assicurarne autonomo rilievo e sicura tracciabilità, quanto meno in termini di affidamento a chi è incaricato di curarne l'invio.

Nel caso di specie la banca non ha fornito prova dell'inoltro, nemmeno in forma massiva del preavviso.

La peculiare dinamica dell'esecuzione del rapporto contrattuale qui in esame da parte del ricorrente, caratterizzata, come emerge dalla narrativa contenuta nel *“fatto”*, dalla dimostrata abitudine del ritardo nei pagamenti, induce, peraltro, ad escludere che il

preavviso di segnalazione in CRIF, di cui viene adottata la mancata ricezione (nonostante l'affermata – da parte dell'intermediario resistente – reiterazione dell'invio all'abituale indirizzo), avrebbe potuto orientare diversamente il suo comportamento, quale nei fatti concretamente tenuto.

Proprio in applicazione di una prospettiva logico-argomentativa sostanzialmente simile, questo Collegio ha già ripetutamente escluso la ricorrenza di un danno risarcibile quale conseguenza, appunto, di una eventualmente lamentata mancanza del preavviso di iscrizione in CRIF (cfr., per tutte, la decisione n. 352/10).

Il Collegio considera comunque opportuno, nell'ambito del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, ribadire la necessità che nell'invio del "preavviso di segnalazione" siano osservate le formalità più idonee ad assicurare in concreto l'obiettivo di informativa preventiva sotteso alla normativa di riferimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI